

Scambio di note del 4 marzo 1999

0.783.595.14

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'abrogazione della Convenzione del 9 gennaio 1978 e dell'Accordo del 2 novembre 1994 sulle poste e le telecomunicazioni e relativo alla cooperazione futura negli ambiti della posta, del trasporto di viaggiatori, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione

Entrato in vigore il 4 marzo 1999

(Stato 8 aprile 2003)

Traduzione¹

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 4 marzo 1999

Ambasciata del
Principato del Liechtenstein
Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l'onore di confermare la ricevuta della sua nota del 4 marzo 1999, del tenore seguente:

«Con riferimento ai lavori preparatori nel quadro della Commissione mista istituita conformemente all'accordo del 2 novembre 1994² tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, relativo alla Convenzione del 9 gennaio 1978³ concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni) e con riferimento ai colloqui bilaterali degli esperti relativi all'abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni in seguito alla liberalizzazione del settore delle poste e delle telecomunicazioni nei due Stati contraenti, l'Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l'onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri quanto segue:

Il Governo del Principato del Liechtenstein, preso atto dei progetti e delle raccomandazioni riguardanti convenzioni e accordi espressi dalla Commissione mista precedentemente menzionata e dagli esperti delle due parti, ha l'onore di proporre al Consiglio federale svizzero di abrogare di comune accordo per il 31 marzo 1999 la

RU 2003 684

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² [RU 1995 3845]

³ [RU 1979 25, 1995 3843, 1998 2533]

Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, compreso l'accordo del 2 novembre 1994.

Contemporaneamente, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero di proseguire dal 1° aprile 1999 la consolidata cooperazione bilaterale nei settori della posta, del trasporto viaggiatori, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sulla base dei seguenti nuovi principi:

1. nei settori della posta e del trasporto viaggiatori mediante una convenzione separata tra il Governo del Principato del Liechtenstein e la Posta Svizzera concernente lo svolgimento a tempo determinato dei servizi di posta e di trasporto viaggiatori nel Principato del Liechtenstein; nell'ambito di questi servizi sono applicabili le prescrizioni legali svizzere valide nel Principato in base alla Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni nonché le convenzioni e gli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati terzi (allegati I e II della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni), per l'estensione e la durata stabiliti nella convenzione. La convenzione sarà sostituita da accordi tra la *Liechtensteinische Post AG* o la *Liechtenstein Bus Anstalt* e la Posta Svizzera;
2. nel settore del trasporto viaggiatori, mediante un accordo separato tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori;
3. nel settore delle telecomunicazioni, mediante una convenzione separata tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni (ferma restando la necessità di stipulare, non appena nel Principato del Liechtenstein saranno creati i presupposti, un accordo di cooperazione in materia di limitazione delle telecomunicazioni in situazioni eccezionali);
4. nel settore radiotelevisivo, mediante scambio di note separato sull'applicazione reciproca tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein delle normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione stabilite dalla Convenzione europea del 5 maggio 1989⁴ sulla televisione transfrontaliera (art. 11–18), relative al settore televisivo e, *mutatis mutandis*, a quello radiofonico.

In caso di approvazione di quanto precede da parte del Consiglio federale svizzero, la presente nota e la risposta da parte svizzera assumono valore di accordo tra i due Governi finalizzato all'abrogazione il 31 marzo 1999 della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, compreso l'accordo del 2 novembre 1994, e alla stipula di nuove normative conformemente ai paragrafi 1–4 summenzionati. Tali normative entreranno in vigore il 1° aprile 1999 (par. 1 e 3) o saranno applicate in forma provvisoria a partire dalla stessa data (par. 2 e 4).

L'Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie quest'occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima stima.»

4 RS 0.784.405

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di comunicare al Governo del Principato del Liechtenstein il benestare del Consiglio federale svizzero su quanto precedentemente indicato e coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein i sensi della sua alta considerazione.

